

LIQUIDAZIONE PATRIMONIO [REDACTED] n. 6/2022

Giudice Delegato: Dott. Elio Bongrazio



## TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara

Settore fallimentare

IL GIUDICE DELEGATO,

Letto il ricorso ex art. 14 ter L. 3/2012 presentata nell'interesse di [REDACTED];

vista la designazione del Presidente del Tribunale pervenuta in data 07/03/2022;

visti i documenti prodotti e la relazione dell'O.C.C.;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Pescara;

rilevato che il ricorrente è stato coniuge di [REDACTED] da cui ha divorziato come da relativa sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Pescara in data [REDACTED];

considerato che anche la signora [REDACTED] ha proposto analogo ricorso ex art. 14 ter L. 3/2012 rubricato al n. 5/2022 e assegnato al sottoscritto magistrato;

ritenuto che, in tale ipotesi, non ricorra l'ipotesi di cui al comma 4° dell'art 7 bis L. 3/2012 (applicabile in via analogica anche ai ricorsi per liquidazione del patrimonio) difettando il rapporto di coniugio fra i ricorrenti ragion per cui non può procedersi a riunione di tali procedimenti;

**rilevato** che, allo stato, sulla base della relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi e dei documenti disponibili, risulta che il [REDACTED]:

- ha fornito documentazione che consente la ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale;
- versa in una situazione di "sovraindebitamento", attesa l'incapacità, o quanto meno la difficoltà, della medesima di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

- ha allegato alla proposta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 e 3, della legge n. 3/2012, nonché dall'inventario dei beni mobili e immobili di sua proprietà, in armonia a quanto previsto dall'art. 14 ter, comma 3, della citata legge.

Tanto premesso, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7 comma 1 e 9 della legge n. 3/2012, si osserva che:

sotto il profilo soggettivo, sulla base della relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi e dei documenti disponibili, il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui al capo II della legge n. 3/2012 in quanto la società [REDACTED] di cui il ricorrente era socio illimitatamente responsabile, è stata cancellata dal registro delle imprese nell'agosto 2021 e non ha mai superato i limiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F. (cfr. all.ti 41, 42 e 43 del ricorso);

non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni ai procedimenti ad altri procedimenti ex L. 27.1.2012, n. 3;

non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

- sulla completezza della documentazione prodotta:

Il ricorso depositato è completo della documentazione richiesta dall'articolo 9 della legge 3/2012. Infatti la proposta risulta corredata da:

- a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute,
- b. dichiarazione dei redditi o documentazione equipollente relativa agli ultimi tre anni,
- c. indicazione degli atti dispositivi del patrimonio negli ultimi 5 anni,
- d. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia dell'istante,
- e. certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Pescara

il tutto attestato dalla relazione del professionista dott. Donato Cianfarani, unitamente all'elenco dei beni inventariati di proprietà dal debitore, in armonia a quanto disposto dall'art. 14 ter, comma terzo, della legge n. 3/2012.

Ciò premesso, la complessiva esposizione debitoria maturata dall'istante, come emerge dal ricorso e dalla relazione particolareggiata versata in atti, ammonta ad € 280.780,39 di cui € 89.753,09 in privilegio ed € 191.027,30 in chirografo cui sommare le spese di procedura

ammontanti ad € 13.905,00 (di cui € 7.905,00 compenso concordato con OCC, € 6.000,00 compenso concordato con advisor avv. Orsini) oltre a quelle che saranno corrisposte al liquidatore sulla base dei parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014 da soddisfarsi mediante il conferimento ai creditori dell'integrale patrimonio dell'istante, da rinvenirsi, nei termini sopra esposti, nel ricavato della vendita del 50% del valore di realizzo degli immobili siti in [REDACTED] ( [REDACTED], foglio [REDACTED] particella [REDACTED], sub [REDACTED] (appartamento) e sub [REDACTED] (taverna e cantina) – stimati in € 64.800,00 – che consente il pagamento integrale delle spese di procedura, il pagamento integrale del creditore ipotecario (Mutuo Ubi n. 5047971) qualora il ricavato della vendita dell'intero cespite ipotecato sarà superiore al residuo credito di € 64.250,00 e, in tale ultimo caso, anche il pagamento percentuale dei creditori privilegiati (ammontanti ad € 25.503,09) nonché, una volta eventualmente soddisfatti per intero costoro, anche una percentuale di creditori chirografari;

**ritenuto** che l'importo da lasciare nella disponibilità del debitore, per come esposto da quest'ultimo (€ 1.400,00) sia - allo stato - congruo, fermo ogni aggiornamento in corso di procedura, in caso di sopravvenienza di maggiori redditi (nell'arco dei quattro anni *ex art. 14 undecies*) ovvero di maggiori spese (ad. Es. per il reperimento di un nuovo alloggio), all'esito di verifiche da parte del nominato Liquidatore, la cui designazione si reputa necessaria essendovi anche immobili di comproprietà in capo al debitore ricorrente, per i quali si dovrà disporre la vendita con procedura competitiva *ex art. 14 novies*, che ai fini di una migliore allocazione del bene tenga conto dell'ulteriore procedura di liquidazione del patrimonio proposta dall'altra comproprietaria [REDACTED];

**rilevato** che il ricorrente, allo stato, percepisce uno stipendio inferiore a tale importo;

**considerato** che il ricorrente ha dedotto che la situazione di sovraindebitamento nella quale si trova trae origine dalle esposizioni debitorie dalla società [REDACTED] di [REDACTED] costituita il [REDACTED] per la gestione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti ubicato in [REDACTED] via [REDACTED], della quale il ricorrente era socio al 36%, amministratore e poi liquidatore, che ha cessato l'attività, è stata messa in liquidazione nel gennaio 2017 ed è stata cancellata dal registro delle imprese nell'agosto 2021 Dal bilancio finale di liquidazione risultano debiti non soddisfatti per l'importo di euro 202.424,54; inoltre il ricorrente a seguito della separazione dalla ex coniuge omologata in data 21.05.2019 versa mensilmente la somma di 300,00 per il mantenimento del figlio, che attualmente vive con la madre [REDACTED];

**ritenuto** che, sebbene la L. n 3/2012 non parli espressamente di un piano di riparto, il liquidatore dovrà distribuire le somme che mese per mese eventualmente verranno

accantonate per soddisfare i creditori in base alla graduazione conseguente alla loro ammissione al passivo e rimettendo al Liquidatore l'eventuale previsione di riparti parziali e le relative scadenze;

La procedura di liquidazione può, pertanto, dichiararsi aperta.

**p.q.m.**

Il Giudice designato, così provvede:

Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED] n. [REDACTED] e, per l'effetto, nomina liquidatore il dott. Donato Cianfarani (codice fiscale CNFDNT68H09G482G), con studio professionale in Pescara (Pe), via Conte di Ruvo 143, (indirizzo pec: donato.cianfarani@odcecpescara.it), professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

Dispone che il liquidatore:

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n. 3/2012;
- provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L.n.3/2012;
- predisponga un programma di liquidazione *ex art.14 novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive che, ai fini di una migliore allocazione dei beni, tengano conto in sede di individuazione della gara dell'ulteriore procedura di liquidazione del patrimonio proposta dall'altra comproprietaria [REDACTED];
- preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti, ove previsto nel programma di liquidazione.

Ordina la pubblicazione a cura del liquidatore della domanda e del presente decreto, con esclusione della relazione particolareggiata dell'O.C.C. e, comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., ove presenti nella stessa

domanda o nel decreto di ammissione, sul sito internet del Tribunale di Pescara, con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale.

Ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore.

Ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, II comma, lett. f) che risultino esclusi dalla liquidazione le somme necessarie per contribuire al mantenimento del nucleo familiare, quantificate per il ricorrente - *rebus sic stantibus* - in € 1.400,00 netti mensili (l'O.C.C./liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore).

Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività liquidativa svolta e, in generale, sull'andamento e sulla gestione patrimoniale del debitore.

Avvisa il debitore che, qualora nel periodo di vigenza della procedura dovessero sopravvenire attività, dovrà integrare l'inventario di cui all'art. 14 *ter* comma III.

Il presente decreto è titolo immediatamente esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni agli istanti e al Liquidatore.

Pescara, 07/03/2022

Il Giudice delegato

dott. Elio Bongrazio